

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 18:00 si è riunita a Moncalieri in strada Genova 120, in prima convocazione, l'assemblea dei soci della Associazione S.I.PRO. APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto approvato nella Assemblea straordinaria dei soci a Ferrara, il 30 novembre 2024, su richiesta del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS): soppressione dei commi 4 e 9 dell'art.8 e modifica dei commi 11 e 14 dell'art. 13;
- 2) varie ed eventuali.

Come da Statuto, assume la presidenza il Sig. Francesco Perrini che chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Sonia Castelli.

Il Presidente dichiara di aver preventivamente inviato a tutti i soci copia dello statuto con le modifiche di cui all'o.d.g. e di aver preso atto che i soci, per problematiche logistiche, hanno chiesto di poter esprimere il proprio voto sull'ordine del giorno a mezzo posta elettronica, avvalendosi di detta facoltà ai sensi dello statuto vigente. Il Presidente dichiara che alla data del 26/05/2025 sono pervenute comunicazioni elettroniche di n. 23 soci su trenta associati il cui elenco viene riportato in calce al presente verbale. Tutte le comunicazioni elettroniche ricevute esprimono voto favorevole alle modifiche statutarie. Il Presidente così constatata l'espressione di voto di oltre i due terzi dei soci previsti dallo statuto per le modifiche statutarie, consta il regolare esito della votazione e formalmente approva le modifiche statutarie come segue: soppressione dei commi 4 e 9 dell'art.8 e modifica dei commi 11 e 14 dell'art. 13. Copia dello statuto, così come sopra modificato viene allegato al presente verbale.

Varie ed eventuali: nessuna

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 19:00.

IL PRESIDENTE

Francesco Perrini

IL SEGRETARIO

Sonia Castelli

Elenco soci

N. Cognome Nome

1. Angone Antonio
2. Arrica Mario
3. Bastianelli Mattoli Claudio
4. Bisogni Michele
5. Carpenedo Sara
6. Castelli Sonia
7. Cavallino Stephen
8. Chiaramonte Angelo
9. De Negri Pasquale
10. Licciardello Bianca Rosa
11. Malakou Dimitra
12. Matera Mario
13. Pellicanò Cosimo
14. Perrini Francesco Antonio
15. Pestrin Emanuele
16. Pisanu Robert Salvatore
17. Ridulfo Giuseppe
18. Rinaldi Riccardo



19. Sanwald Oliver
20. Shutkovskiy Eduard
21. Tanini Riccardo
22. Visconti Stefano
23. Zanella Raffaele

RP

JP

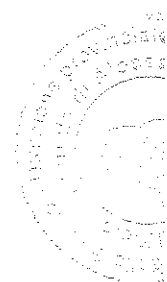
Registrato ad Alessandria il 23/08/2025

N. 615 Serie 3 Esatt. €

Allegati N° 1

IL FUNZIONARIO
Salvatore Pizzella

[Signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"S.I.PRO."

Art. 1

Denominazione

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'associazione "SOCIETÀ ITALIANA DI PROLOTERAPIA", di seguito indicata: S.I.PRO. APS.
2. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2

Sede, durata

1. S.I.PRO. APS ha la sede legale nel Comune di Moncalieri (TO), in strada Genova n. 120.
2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e unità operative locali, sia in Italia che all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 3

Principi generali

1. È un'associazione senza scopi di lucro, apolitica e aconfessionale, a struttura democratica. Ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nazionali ed esteri.

Art. 4

Finalità

1. S.I.PRO. APS ha per fine principale la diffusione, sia teorica, sia pratica, della Proloterapia, branca della medicina che si occupa delle metodiche di terapia rigenerativa nelle patologie dell'apparato locomotore.

Art. 5

Attività

1. Ai sensi dell'art. 5 del Codice, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - a. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
2. A titolo esemplificativo e non esclusivo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività: organizzare e promuovere corsi, congressi, redigere e promuovere pubblicazioni scientifiche, promuovere la ricerca scientifica, favorire l'interscambio scientifico e di aggiornamento con altre associazioni o enti di carattere medico-scientifico, italiani o stranieri. Svolgere qualunque altra attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi.
 3. Può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli altri enti locali, come previsto dal Codice e s.m.i.
 4. Può sostenere intese e scambi con organizzazioni commerciali, associazioni, strutture, enti e istituti, sia in Italia che all'estero, che abbiano analoghe finalità.
 5. Potrà partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri.
 6. L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice.
 7. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 6 Attività di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Codice, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 9 giugno 2022 e s.m.i.

Art. 7 Soci

1. Sono e possono essere soci dell'associazione le persone che abbiano liberamente espresso la volontà di aderire alle sue finalità.
2. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a sette, come previsto dall'art. 35 comma 1 del Codice.



3. Se il numero minimo dei soci si riduce a meno di sette, esso deve essere reintegrato entro un anno. Trascorso tale termine, l'associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

Art. 8

Requisiti e modalità di adesione ed ammissione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Per aderire all'associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo, predisposto dal Consiglio Direttivo, recante le proprie complete generalità, gli indirizzi di recapito, anche di posta elettronica, nonché l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
2. La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo che la deve esaminare entro sessanta giorni e disporre in merito all'accoglimento, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato. L'istante può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, anche in occasione della sua successiva convocazione ordinaria.
- Il socio dovrà versare, all'atto dell'ammissione, una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi di attività. Essa rappresenta un contributo periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non è in alcun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
5. La qualità di socio è personale ed intransmissibile.
6. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statuari, diritto di intervento in Assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le deliberazioni assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.
7. I soci hanno l'obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nell'eventuale regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 9

Recesso e cause di esclusione

1. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decadenza.
2. Il socio può recedere in qualunque momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
3. Costituiscono causa di esclusione:
- a. il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico, delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali;
 - b. in generale, l'assunzione di comportamenti e lo svolgimento di attività che siano contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'associazione;
 - c. tutte le azioni da cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:



- a. richiamo scritto;
 - b. sospensione temporanea dell'iscrizione per un periodo non superiore ad un anno;
 - c. esclusione dall'associazione.
5. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare, mediante comunicazione formale, l'addebito al socio, così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.
6. Il socio escluso può presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci che può deliberare anche in occasione della sua successiva convocazione ordinaria.
7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, comporta l'automatica decadenza del socio, senza necessità di alcuna formalità.
8. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'associazione.
9. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di socio, non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

Art. 10 Volontari e lavoratori

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
4. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 36 del Codice.
5. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del Codice.

Art. 11 Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione.
3. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote sociali;
 - b. contributi degli aderenti;



- c. contributi dei privati;
 - d. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
 - e. contributi di organismi internazionali;
 - f. donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
 - g. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h. beni mobili e immobili di proprietà;
 - i. eccedenze degli esercizi annuali;
 - j. fondo di riserva;
 - k. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
 - l. attività commerciali e produttive marginali.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.
5. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 12 Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, se ricorrono le condizioni previste all'art. 30 del Codice;
 - e. l'eventuale Collegio dei Revisori legali dei conti, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del Codice.
2. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 comma 4 del Codice, può utilizzare, quali strumenti di comunicazione, anche sistemi di posta elettronica e attivare, per le proprie convocazioni, la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, su piattaforme online, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art. 13 Assemblea dei soci

1. È il massimo organo dell'associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente ed è composta da tutti gli associati.
2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
4. Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo, le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

- modalità di svolgimento sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può svolgersi prima di dodici ore dalla prima convocazione.
5. Partecipano all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota associativa prima della data di invio della convocazione dell'Assemblea stessa.
 6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
 7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
 8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'Assemblea, in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
 9. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
 10. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio dell'esercizio sociale precedente;
 - b. approva, entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
 - c. approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari, e le loro modificazioni;
 - d. nomina e revoca i componenti degli organi sociali, Presidente e Consiglio Direttivo;
 - e. nomina e revoca, se ricorrono le condizioni previste all'art. 30 del Codice, l'Organo di controllo;
 - f. nomina e revoca, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del Codice, il Collegio Sindacale;
 - g. nomina il Responsabile generale della protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
 - h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i. delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
 11. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.
 12. L'Assemblea straordinaria:
 - a. delibera le modifiche statutarie;
 - b. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c. delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.
 13. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
 14. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera eventuale fusione, scissione, trasformazione, scioglimento, devoluzione del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
 15. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si può votare a scrutinio palese o, su richiesta di almeno un quarto dei soci presenti, a scrutinio segreto, con la possibilità di ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
 16. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione.



Art. 14
Consiglio Direttivo

1. È l'organo responsabile della gestione dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di nove, compreso il Presidente, eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica quattro anni - comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio - e sono rieleggibili.
2. Ai consiglieri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.
4. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
5. Nomina, al proprio interno, a maggioranza, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario. È possibile conferire ad un consigliere un doppio incarico.
6. È insediato dal Presidente dell'associazione, che lo presiede, entro quindici giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogni qualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.
È validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni dovranno essere riportate nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è possibile inoltre per dimissioni volontarie, presentate al Consiglio Direttivo stesso.
10. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
11. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. interpretazione dello statuto;
 - b. gestione delle controversie all'interno dell'associazione;
 - c. gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - d. conferire mandato al Presidente per il compimento di atti;
 - e. fissazione delle quote associative;
 - f. approvazione delle deleghe specifiche dei membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
 - g. assegnazione degli incarichi di lavoro;
 - h. attribuzione di speciali incarichi a soci;
 - i. mantenimento di rapporti con enti e istituzioni;
 - j. approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - k. collaborazione con il Presidente e il Tesoriere nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - l. approvazione del budget, con possibilità di decidere sul livello delle singole voci di bilancio;



- m. individuazione delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;
- n. deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
- o. elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- p. eventuale elaborazione del codice etico;
- q. redazione delle ipotesi di modifiche statutarie, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- r. approvazione dei regolamenti per l'istituzione di comitati e per il proprio funzionamento;
- s. redazione e approvazione di regolamenti interni atti a coordinare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione, il funzionamento delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché i regolamenti concernenti i compiti e i poteri del Consiglio Direttivo e le condizioni per l'ammissione dei soci.

Art. 15 Presidente

- 1. È eletto dall'Assemblea, tra i soci dell'associazione.
- 2. Dura in carica quattro anni - comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali - ed è rieleggibile.
- 3. Decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio, ovvero nel caso di dimissioni volontarie, comunicate al Consiglio Direttivo.
- 4. Ha la rappresentanza legale dell'associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
- 5. Predisporre, per il Consiglio Direttivo:
 - a. con il Tesoriere, il bilancio di esercizio;
 - b. con il Vicepresidente e il Segretario, il bilancio sociale e le relative relazioni.
- 6. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
- 7. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 8. Nel caso di assenza motivata ad una riunione, egli viene sostituito dal vicepresidente e, in subordine, nel caso di assenza motivata anche di quest'ultimo, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo, eletto a maggioranza.
- 9. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 16 Vicepresidente

- 1. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. È individuato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Segretario

- 1. Coordinandosi con il Presidente, svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si occupa della corrispondenza dell'associazione.



2. Cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (libro dei soci).

Art. 18
Tesoriere

1. Coordinandosi con il Presidente, cura la gestione della cassa dell'associazione, tenendo idonea contabilità.
2. Si incarica della riscossione dei pagamenti da parte dei soci, effettua le relative verifiche.
3. Controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnato da idonea relazione contabile.
4. Provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19
Esercizio Sociale – Bilancio

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell'associazione.
3. L'associazione redige altresì il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 14 del Codice e s.m.i., ovvero sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
4. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, così come previsto dal Codice.
5. Il bilancio deve documentare anche il carattere strumentale e secondario delle attività diverse svolte dall'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice.
6. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo nella sede dell'associazione, ovvero ad inviarlo a tutti i soci, anche attraverso strumenti informatici, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
7. Per ogni esercizio sociale, il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 20
Organo di controllo

1. È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del Codice.
2. Può essere monocratico o collegiale.
3. Quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
4. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente dell'Organo di controllo.
5. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.
6. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
7. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

8. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie dell'associazione ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice.
9. Può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 21. Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposto registro.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 22 Libri sociali

1. L'associazione è dotata dei libri sociali obbligatori, previsti dalla normativa vigente:
 - a. libro degli associati o aderenti;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominati, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di controllo, di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a e b del comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto, così come disposto dall'art. 15 comma 3 del Codice. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, ovvero riceverne copia elettronica al proprio indirizzo email. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate, facendone richiesta al Presidente dell'associazione che provvederà a rilasciare l'atto entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 23 Privacy e GDPR

1. I documenti e ogni dato trattato dall'associazione devono essere conservati in modo sicuro ed avere formule di consenso informato al trattamento dei dati, espresso in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018.
2. S.I.PRO. APS è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria, il Responsabile generale della protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.



Art. 24
Estinzione o scioglimento dell'associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25
Clausola compromissoria

12 La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, tra costoro e l'associazione, tra gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non possono assegnarsi ad arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominare da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. Nel caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale, ove ha sede l'associazione, di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 26
Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato, così come previsto nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.



